

Legge federale sulle ferrovie (Lferr)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 2004¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 dicembre 1957² sulle ferrovie è modificata come segue:

Art. 49 cpv. 4 (nuovo)

⁴ I mezzi finanziari destinati all'ammortamento che non possono essere reinvestiti possono essere impiegati per rimborsare i prestiti rimborsabili condizionalmente.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2005.

¹ FF 2004 4695
² RS 742.101

